

Il commercialista telematico

Le Mazzantine: ricerche sul Diritto Societario

a cura del Rag. Roberto Mazzanti



Il caso: Studi Professionali Associati = il rapporto dell'Associazione con la clientela e la responsabilità individuale del professionista associato nei suoi confronti.



Data: 21 agosto 2007



Premessa

Lo scopo della 23.ma "Mazzantina" è quello di indicare esattamente:

1. i limiti dell'autonomia del singolo professionista associato nei confronti del cliente dello Studio
2. l'ambito del mandato di questo nei confronti dell'Associazione
3. ed il rapporto cliente- Associazione / Associazione-professionista.

Le associazioni tra professionisti sono tutt'ora un campo poco esplorato in cui spesso ci si muove con poca chiarezza, soprattutto nei confronti dell'utente finale dei servizi professionali, che qualche volta non sa se nei suoi confronti risponde il singolo professionista a cui è stato indirizzato o lo Studio Associato in quanto tale.



Le fonti normative

Le norme che regolano gli Studi Associati tra professionisti si rinvengono prima di tutto nel **Codice Civile, articoli da 36 a 42 (associazioni non riconosciute).**

Inoltre **un'antica legge del 1938** emanata nel solco delle leggi razziali, impone tutt'ora¹ che lo studio associato tra professionisti sia "trasparente" nel senso che all'esterno del locale dev'essere affissa la targa professionale con il nome di tutti gli associati; nella carta intestata dello studio e in tutti gli atti diretti all'esterno dev'essere menzionato l'elenco esatto di tutti i partecipanti con i vari titoli professionali.



Che cos'è lo Studio Associato? una società o un'associazione?

Date queste premesse, e considerando anche la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n.8853 del 13.04.07), il quadro che ne risulta è che lo Studio Associato è un ente privo di personalità giuridica, ma degno di essere un **"centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici"** indipendentemente dall'avvicinarsi delle persone degli

¹ In effetti, la legge risulterebbe abrogata ma non è stato ancora riempito il vuoto lasciato da tale abrogazione con una nuova legge di riforma del mondo professionale; cosa di cui si parla ad ogni legislatura ma senza mai che venga portato a termine il suo cammino parlamentare.

Il commercialista telematico

associati.

Inoltre, proprio in virtù di questa configurazione giuridica, **ogni associato lavora per conto del gruppo** ed ha il dovere di esternare tale situazione nei confronti dei terzi, verso i quali rimane responsabile **sia singolarmente** (a livello deontologico ed economico) sia come **frazione di un insieme** (lo Studio Associato) che risponderà pure esso nei confronti del terzo.

Perciò il terzo è garantito sia dal singolo che dallo Studio Associato; dal singolo egli ha la **garanzia di un corretto atteggiamento professionale**, come imposto dall'Ordine di appartenenza del professionista; dallo Studio Associato (ma anche dal singolo) egli ha la **garanzia economica** per eventuali danni subiti.

In questa Mazzantina, noi tratteremo dello Studio Associato che opera a tutto campo, sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese. Esistono tuttavia studi associati che si limitano a gestire le spese comuni e ad addebitarle ai singoli associati, i quali conservano la loro individualità sia sul piano scientifico che su quello delle entrate. Noi non li tratteremo in questo lavoro; parleremo invece dello Studio Associato "pieno".



Il rapporto
cliente –
professionista –
studio
associato.

Nel momento in cui il cliente entra nello Studio Associato a richiedere una prestazione professionale, ha il diritto di ottenere **l'elenco di tutti gli associati**, con le loro varie specializzazioni e di **scegliere il professionista di propria fiducia**, ma essendo consapevole che questi agirà **in nome proprio ma per conto dello Studio**.

Quindi, il singolo professionista potrà operare per il proprio cliente **con la più ampia autonomia professionale**, secondo **"scienza e coscienza"**, ossia utilizzando tutte le proprie capacità per **"far bene il bene del cliente"**.

Eventuali regolamenti dello Studio Associato che impongano al professionista un percorso obbligato di un certo tipo nell'affrontare il problema del cliente, possono essere legittimati solo in quanto conformi alla deontologia dell'Ordine di appartenenza.

Al momento tuttavia, non risultano vigenti regolamenti di questo genere approvati da Ordini professionali; vige tutt'ora l'obbligo del singolo professionista di **disporre come il caso gli richiede**.

E' il caso di dire che questo **obbligo libera** in realtà il professionista **da vincoli associativi troppo invasivi**,

Il commercialista telematico



Gli errori professionali

lasciandogli in campo scientifico la più ampia libertà (e responsabilità) possibile.

Per farla breve: lo Studio Associato può regolamentare tutto ma non la prestazione professionale vera e propria, che resta invece nella libertà e responsabilità del singolo.

In campo economico, invece, il discorso cambia parecchio. Nel senso che il cliente dev'essere messo preventivamente a conoscenza della tariffa applicatagli e che il compenso va versato allo Studio Associato, da cui riceverà la fattura di quanto pagato.

In virtù di quanto appena detto, dell'errore professionale risponde lo Studio Associato, nei confronti del cliente, da un punto di vista strettamente economico.

A fianco a tale responsabilità v'è quella del singolo professionista che ha sbagliato.

Il cliente perciò non ha nulla da temere.

Sul versante interno allo Studio Associato, invece, le cose possono essere regolamentate in modo diverso.

Nel senso che:

1. lo Studio può sobbarcarsi totalmente tale spesa e considerarla costo comune;
2. oppure può rivalersi sul singolo professionista ed agire solo come "cassa" nei confronti del cliente.

Entrambe le soluzioni possono poi avere diverse gradualità, nel senso che è possibile che il singolo risponda nei confronti dello Studio solamente in parte o con minimali e massimali predeterminati.



Il mandato professionista – studio associato.

Come ogni associazione, il vincolo che lega l'associato all'associazione non ha la stessa "pregnanza" dell'accordo societario.

Perché a differenza della società, nell'associazione non esiste un patrimonio comune bensì un fondo gestito per conto di tutti.


In altri termini, il cosiddetto "fondo comune" (art.37 c.c.).

Di tale gestione – sotto il profilo squisitamente economico – rispondono nei confronti dei terzi, tutti coloro che hanno agito in nome dell'associazione (e non tutti gli associati).

Ecco che allora soccorrerà il regolamento interno dello Studio Associato nel dettare le regole di questa gestione.

In questo senso perciò il professionista, nell'aderire allo Studio Associato, affida un mandato di gestione ai suoi

Il commercialista telematico

	<p>amministratori, <u>dai quali può pretendere chiarimenti, informazioni e notizie, oltre che il rendiconto annuale, sulla gestione del fondo comune.</u></p> <p>A cui il professionista deve contribuire economicamente a termini di regolamento.</p> <p><u>Sul piano scientifico, però, lo Studio Associato non può ottenere alcun mandato dal singolo;</u> perché è sempre il professionista che risponde della propria tecnica, non potendo imputare allo Studio Associato alcun obbligo per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, la coscienza e sensibilità professionale e la tecnica professionale.</p> <p>Al massimo, lo Studio Associato potrà favorire ed agevolare economicamente la formazione professionale e l'aggiornamento scientifico dei singoli <u>ma non potrà mai dispensare pareri o intervenire a fianco dei singoli, sul piano professionale.</u></p> <p>FINE</p>
 <p>Conclusioni</p>	<p>È molto importante che il regolamento dello Studio Associato tenga conto della divergenza tra aspetto scientifico/professionale ed aspetto economico della gestione.</p> <p>Al singolo professionista dev'essere garantita la massima autonomia per tutto quanto riguarda il primo aspetto.</p> <p>Al cliente va sempre chiarito che la professionalità va pretesa (e garantita) dal singolo e che il compenso invece è materia dello Studio Associato.</p> <p>Eventuali sostituzioni del professionista con altri associati vanno limitate al minimo indispensabile proprio in virtù di questi motivi.</p>
<p>Rag. Roberto Mazzanti – Commercialista – Revisore Contabile</p>	